

LO SPORTELLLO DEL PROFESSIONISTA

Intelligenza Artificiale: come cambia il lavoro dei professionisti tecnici alla luce della Legge 132/2025 e delle linee guida degli Ordini

Con l'entrata in vigore della Legge 132/2025 per le professioni tecniche inizia l'era dell'intelligenza artificiale regolata, tra obblighi di informativa e nuove regole deontologiche

di Ivan Meo

La cornice normativa

La **Legge 132/2025** introduce un quadro giuridico organico in materia di sviluppo e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Pur rappresentando un testo “ponte” verso l'**AI Act europeo**, evidenzia una specificità tutta italiana: ovvero il legislatore ha dedicato un apposito ai liberi professionisti.

L'**articolo 13**, rubricato, “*Disposizioni in materia di professioni intellettuali*,” stabilisce due regole chiave:

1. **uso solo strumentale dell'IA**: i professionisti possono impiegare sistemi di IA *esclusivamente* come supporto o ausilio tecnico-operativo. La parte intellettuale e decisionale della prestazione resta personale e non delegabile.
2. **Obbligo di trasparenza**: il cliente o committente deve essere **preventivamente informato**, con linguaggio chiaro, sulle tecnologie adottate, le finalità e i limiti del loro impiego.

La norma non prevede sanzioni dirette, ma rinvia ai **codici deontologici** di categoria e alla responsabilità disciplinare, civile e penale del professionista.

Architetti: l'etica dell'innovazione nel Codice Deontologico

Il **Codice Deontologico degli Architetti**, in vigore dal 2 dicembre 2024, è stato antesignano perché è il primo testo ordinistico a introdurre espressamente **l'uso etico** dell'intelligenza artificiale.

Nel preambolo, l'architetto è chiamato a *utilizzare l'IA “in modo etico e responsabile, nel*

*rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza*¹, garantendo che ogni applicazione rispetti la qualità, la sicurezza e il benessere dell'utente.

Questo riferimento deontologico assume oggi un valore vincolante, poiché la Legge 132/2025 ne concretizza gli obblighi operativi. In pratica:

- l'IA **non può sostituire** la progettualità e la firma intellettuale del professionista;
- ogni utilizzo di strumenti generativi o predittivi va **dichiarato al committente** e documentato;
- l'architetto deve mantenere **autonomia di giudizio**, supervisionando i risultati prodotti da software o algoritmi;
- l'uso improprio o non trasparente dell'IA può configurare violazione dell'**art. 6 (Indipendenza)** e dell'**art. 14 (Rapporti con il committente)** del Codice.

Il CNAPPC, inoltre, incentiva la **formazione permanente** sull'IA come parte integrante dei Crediti Formativi Professionali. L'aggiornamento non è solo tecnico, ma anche etico: comprendere i limiti e le implicazioni dell'uso degli algoritmi significa preservare la fiducia sociale nella professione.

Ingegneri: l'IA come strumento di supporto tecnico-decisionale

Valutato l'impatto che la nuova tecnologia avrà nei confronti dei professionisti, il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, con la **circolare n. 343 del 9 ottobre 2025**, è intervenuto prontamente richiamando l'attenzione sull'applicazione pratica della nuova disciplina sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella esplicazione delle attività professionali.

In occasione del 69° Congresso Ingegneri **Nicola Fiore** (Comitato italiano Ingegneria dell'Informazione C3i) nel sottolineare il ruolo e l'attività del Comitato C3i, ha affermato che i *"dati dell'IA devono sempre essere mediati dal professionista"*.

Sulla stessa linea d'onda **Elio Masciovecchio** (Vicepresidente del CNI) che ha detto: *"cambiano gli strumenti, ma l'ingegnere, il progettista resta sempre tale. Il professionista è sempre colui che assume la responsabilità finale. È fondamentale che dietro l'IA ci sia un'intelligenza naturale"*.

Il documento chiarisce che **tutti i professionisti italiani** che intendano avvalersi di strumenti di IA nello svolgimento dei propri incarichi sono soggetti a precisi obblighi di legge. Nella fattispecie:

- l'IA deve essere utilizzata **solo in via strumentale e di supporto**;
- va sempre preservato la **prevalenza del contributo intellettuale umano** quale ele-

¹ Preambolo: *Il Professionista, nella propria attività professionale, si impegna a utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo etico e responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza. Si impegna a garantire che l'uso dell'Intelligenza Artificiale nei propri progetti rispetti i valori fondamentali della professione, promuovendo la qualità, la sicurezza e il benessere dell'utente.* In Codice deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani, pag. 4.

- mento centrale della prestazione professionale;
- Viene così esclusa qualsiasi possibilità di delegare all'algoritmo l'elaborazione autonoma del risultato finale, a tutela della qualità, responsabilità e originalità dell'opera, nonché del ruolo centrale del professionista;
- è obbligatorio emettere una **informativa chiara ed esaustiva** nei confronti del cliente, riguardante la natura, le modalità e il grado di impiego dell'IA nel corso dell'attività. Tale trasparenza, è condizione essenziale per garantire un corretto rapporto fiduciario tra professionista e committente, improntato a lealtà, consapevolezza e responsabilità condivisa.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso il **Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione (C3I)**, ha diramato, in data 10 ottobre 2025, il Documento Prot. E-nd/10659/2025 che interpreta in chiave operativa l'art. 13 della Legge 132/2025.

Il testo fissa principi e conseguenze concrete per la professione:

- **IA come supporto, non sostituzione**²: l'ingegnere può impiegare algoritmi per simulazioni strutturali, modelli energetici o analisi predittive, ma la **responsabilità tecnica e intellettuale rimane personale**³.
- **Trasparenza contrattuale**⁴: l'utilizzo di IA va comunicato nel contratto o nella relazione tecnica, specificando strumenti e finalità⁵.
- **Responsabilità multipla**⁶: la mancata informazione al cliente o l'uso improprio dell'IA può comportare:
 - **sanzioni disciplinari** (violazione degli artt. 3, 10 e 12 del Codice CNI);
 - **responsabilità civile**⁷ per danni da errore algoritmico, violazione del principio di trasparenza contrattuale;
 - eventuale **responsabilità penale**⁸ nei casi di sinistri o crolli imputabili a modelli automatizzati non verificati.

² L'intelligenza artificiale può essere utilizzata dai professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, medici, ecc.) solo per attività strumentali e di supporto alla loro attività. Deve quindi prevalere sempre il lavoro intellettuale proprio del professionista, che resta il cuore della prestazione.

³ In caso di errore, non si può "scaricare la colpa" sull'IA: la responsabilità resta personale.

⁴ Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista devono essere comunicati al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

⁵ Esempio suggerito: "Nell'elaborazione dei modelli di calcolo si è fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale per simulazioni predittive, sotto supervisione e validazione professionale."

⁶ Ricordiamo che la Legge 132/2025, all'art. 13, si limita a fissare i principi per le professioni intellettuali (uso dell'IA come supporto e obbligo di informare il cliente) ma non prevede direttamente sanzioni specifiche in quell'articolo, ma richiama la responsabilità già esistente del professionista. Chi non si adegua rischia sul piano disciplinare, civile e penale.

⁷ Se l'IA produce errori (es. calcolo strutturale sbagliato, simulazione energetica falsata) e il professionista non ha vigilato, resta responsabile in sede civile per danni al cliente o a terzi. L'assicurazione professionale potrebbe non coprire il danno se si dimostra uso negligente o non dichiarato di IA.

⁸ In questi casi l'uso scorretto o non dichiarato di IA non esonera dalla responsabilità penale del professionista.

- **Tracciabilità dell'attività:** è consigliato documentare modalità e limiti dell'uso dell'IA, anche per la validità assicurativa della **polizza RC professionale**. Il documento precisa che: *"Al momento non c'è un obbligo normativo di aggiornare le polizze, ma è fortemente consigliato. Se l'uso dell'IA diventa parte rilevante dell'attività ingegneristica, sarà opportuno adeguare le coperture assicurative, per evitare contestazioni in caso di sinistro"*.

Le integrazioni necessarie al Codice Deontologico degli ingegneri

Di fronte all'introduzione normativa sull'utilizzo professionale dell'Intelligenza artificiale, emerge l'esigenza di aggiornare il Codice Deontologico degli ingegneri per prevenire incertezze applicative⁹.

Un primo intervento potrebbe consistere nell'inserimento di un articolo specifico che disciplini in maniera espressa l'obbligo di trasparenza verso il cliente quando il professionista impiega sistemi di IA a supporto dell'incarico.

Andrebbe poi ribadito, senza ambiguità, che l'ingegnere resta sempre e comunque l'unico responsabile dell'attività intellettuale svolta, non potendo delegare in alcun modo agli algoritmi la paternità delle scelte tecniche o progettuali.

Infine, occorrerebbe qualificare l'omessa informazione al committente come condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, con conseguente responsabilità deontologica.

Un'armonizzazione di questo tipo contribuirebbe a tutelare l'affidamento dell'utenza, definendo con chiarezza confini, obblighi e responsabilità nell'era dell'automazione intelligente.

Obbligo di informativa professionale e modelli fac-simile per la committenza

Come abbiamo accennato con l'entrata in vigore della legge n. 132/2025, scatta un vero e proprio obbligo giuridico in capo ai professionisti, tenuti a fornire un'adeguata informativa alla propria committenza in merito agli aspetti rilevanti della prestazione. Per agevolare il rispetto della nuova prescrizione normativa, il Consiglio Nazionale degli

⁹ Bozza di nuovo articolo deontologico (da inserire, ad es. dopo l'Art. 12). Art. X – Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.

1. L'Ingegnere può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale unicamente come supporto tecnico-operativo alla propria attività professionale, restando in ogni caso esclusiva la responsabilità intellettuale, decisionale e deontologica dell'opera svolta.

2. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire il giudizio professionale, l'autonomia tecnica e l'attività intellettuale dell'Ingegnere.

3. L'Ingegnere è tenuto a informare preventivamente e in forma chiara, completa e comprensibile il committente circa l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'espletamento dell'incarico professionale, precisandone le modalità e le finalità.

4. La mancata informazione al committente o l'utilizzo improprio degli strumenti di intelligenza artificiale costituiscono violazione deontologica, suscettibile di sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 22 del presente Codice.

ingegneri ha messo a disposizione due modelli fac-simile liberamente adattabili e precisamente:

- **un fac-simile di autocertificazione** (“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”), risulta utilizzabile sia nei confronti della committenza privata e pubblica, sia come strumento informativo da esibire al proprio Ordine professionale, soprattutto ai fini della verifica degli obblighi deontologici;
- **una forma di “Dichiarazione”**, pensato esclusivamente per i rapporti professionali con il committente, e può essere allegato all'accettazione dell'incarico o al preventivo scritto, garantendo così trasparenza e chiarezza fin dalla fase iniziale del rapporto.

Entrambi i fac-simile possono essere rielaborati dal Professionista in base alle esigenze del singolo incarico, consentendo una gestione flessibile ma conforme agli obblighi di legge e ai principi deontologici di correttezza e informazione. In tal modo, l'adempimento diviene non solo un dovere normativo, ma anche un presidio di tutela per tutte le parti coinvolte.

L'impatto sulla gestione degli studi professionali

Un aspetto meno discusso, ma di grande rilievo operativo, è quello assicurativo. Secondo il documento del C3I, se l'ingegnere (o altro professionista) non dichiara l'uso dell'IA, l'assicuratore potrebbe considerarlo violazione di obblighi informativi o colpa grave, con possibile esclusione della copertura.

Da qui l'invito a:

- comunicare alla compagnia assicurativa l'uso di strumenti di IA;
- verificare la presenza di clausole “tecnologiche” nella polizza;
- richiedere aggiornamenti contrattuali per includere l'IA tra le attività coperte.

Sul piano organizzativo, gli studi professionali dovranno:

- aggiornare lettere d'incarico e informative privacy;
- introdurre procedure di validazione interna dei risultati generati da IA;
- definire protocolli di archiviazione dei log per garantire tracciabilità e audit trail.

Ambito	Obblighi e buone prassi
Incarico professionale	Inserire nel contratto o nella lettera d'incarico una clausola sull'uso (o non uso) di strumenti di IA.
Trasparenza verso il cliente	Descrivere in modo chiaro il tipo di IA, le finalità e i limiti dell'impiego.
Supervisione umana	Validare sempre i risultati prodotti da IA; vietato delegare decisioni critiche.
Tracciabilità	Conservare evidenze di uso dell'IA (log, versioni, output, note di validazione).
Formazione	Aggiornare i CFP su IA, etica digitale e sicurezza dei dati.
Privacy e dati	Adeguare informative GDPR per dati trattati da IA.
Assicurazione RC	Verificare copertura per uso di IA; informare la compagnia.
Deontologia	L'omessa informazione o l'uso improprio dell'IA costituiscono violazione disciplinare.
Documentazione	Utilizzare fac-simile liberamente adattabili